



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza  
DIVISIONE XXI Registro Imprese

### **Risoluzione n. 6456 del 15 gennaio 2014**

Oggetto: *Quesito in merito alla vendita di farmaci non soggetta a prescrizione medica*

Si fa riferimento alla nota indicata a margine, con la quale codesta Provincia chiede alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di vendere, presso gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i farmaci da banco non soggetti a prescrizione medica.

Fa presente, nello specifico, di aver ricevuto, da parte di una società, una comunicazione per la vendita al pubblico di farmaci non soggetti a prescrizione medica all'interno di un esercizio commerciale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, il cui titolo autorizzatorio è però intestato ad un soggetto diverso da quello indicato nella comunicazione in parola, ovvero il titolare dell'esercizio commerciale.

Di conseguenza la società intestataria della comunicazione per la vendita dei farmaci da banco non risulterebbe inquadrabile come esercizio commerciale ai fini di quanto espressamente previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 223 del 2006, anche perché tale situazione, ovvero lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio mediante più autorizzazioni di commercio al dettaglio o SCIA non è consentita dalla L.P. vigente in materia; da questo conseguirebbe altresì l'impossibilità di iscrizione della medesima società nel Registro delle Imprese presso la CCIAA.

Evidenzia, altresì, che anche la circolare del Ministero della Salute n. 3 del 3 ottobre 2006, che chiarisce alcune modalità applicative dell'articolo 5 del D.L. n. 223 del 2006, individua espressamente gli obblighi del titolare dell'esercizio commerciale, il quale dovrebbe pertanto risultare soggetto intestatario della comunicazione in questione.

Chiede, quindi, di chiarire se, ferma la necessaria presenza dei farmacisti impiegati, il soggetto abilitato a presentare la comunicazione di vendita al pubblico dei farmaci da banco non soggetti a prescrizione medica debba necessariamente coincidere con il titolare dell'esercizio commerciale o possa essere anche un soggetto diverso da quest'ultimo.

Nell'eventualità, inoltre, che altro soggetto possa presentare tale comunicazione, chiede, infine, come lo stesso potrebbe ottenere l'iscrizione al Registro delle Imprese senza titolo autorizzatorio per la vendita al dettaglio e soprattutto come potranno essere accertati i requisiti morali all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i..



Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si precisa che la disciplina in materia di parafarmacie è stata introdotta con l'articolo 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

Tale disposizione prevede la possibilità per gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di vendere al pubblico farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio.

Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono i seguenti:

- I *esercizi di vicinato*: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- II *medie strutture di vendita*: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- III *grandi strutture di vendita*: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

Ai sensi della citata disposizione la vendita dei farmaci di cui sopra è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Inoltre, la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 223, subordina l'inizio dell'attività di vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica in esercizi commerciali diversi dalle farmacie, a una preventiva comunicazione al ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio, in quanto i titolari dei punti vendita e i farmacisti che prestano la loro attività professionale nei medesimi sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali.

Comunque, come precisato dal Ministero della Salute con circolare 3-10-2006, n. 3, al punto 7, “(...) tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche l'Agenzia Italiana del Farmaco, è opportuno che la comunicazione inviata al Ministero della salute, priva degli allegati, sia trasmessa anche a tale agenzia.

*Poiché, inoltre, la vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali, ai sensi della normativa sul commercio, è di competenza dei comuni, appare necessario, al fine di consentire l'espletamento delle relative funzioni amministrative in materia di commercio, che la comunicazione di avvio dell'attività di vendita dei farmaci sia inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'esercizio”.*

Fermo quanto sopra, nel caso di specie, ad avviso della scrivente non sussistono dubbi sul fatto che è il soggetto titolare dell'autorizzazione commerciale che, ove intenda avviare all'interno del suo esercizio un corner per la vendita dei farmaci in discorso, è tenuto ad inviare la prevista



comunicazione al Ministero della Salute, all'AIFA, alla Regione e al Comune ove ha sede l'esercizio.

Si precisa, altresì, che il titolare dell'esercizio commerciale, nel quale viene inserito l'apposito reparto per la vendita dei farmaci in discorso, non deve essere necessariamente un farmacista.

Infine, per completezza si precisa che, ad avviso della scrivente, è ammissibile la possibilità che il titolare dell'autorizzazione commerciale, previo accordo, affidi ad altro soggetto la gestione del reparto destinato alla vendita dei farmaci; tale circostanza andrebbe espressamente indicata nella comunicazione di cui sopra.

Con circolare n. 3467/C del 28 maggio 1999, infatti, al punto 12 la scrivente ha avuto modo di precisare che *“Il D.Lgs. n. 114 del 1998 non menziona la fattispecie dell'affidamento in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale organizzato in relazione alla gamma di prodotti trattati ed alle tecniche di prestazione del servizio. Ciò non significa che abbia intesa vietarla ritenendosi che la fattispecie sia rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, il titolare dell'esercizio può affidare uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio previa comunicazione al comune competente per territorio”*. Nel caso in questione, ovviamente, si tratterebbe della comunicazione da indirizzare al Ministero della Salute, all'AIFA, alla Regione e al Comune ove ha sede l'esercizio.

Con riferimento alla problematica dell'iscrizione nel Registro Imprese, in via preliminare la scrivente richiama quanto espresso nell'allegata nota n. 103791 del 3-5-2012, nella quale ha ritenuto che l'affidamento in gestione di reparto sfugge alla previsione dell'articolo 2556 del c.c. che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese *“dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda”* ed impone ad essi la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Solo nel caso in cui si tratti di cessione di ramo d'azienda, infatti, per tale intendendo il trasferimento di un reparto commerciale ad altro soggetto che lo gestisca autonomamente anche dal punto di vista fiscale, sorge l'obbligo del rispetto dell'articolo 2556 c.c. con la conseguente necessità del rispetto del requisito formale del contratto e del deposito dello stesso nel Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione.

Premesso quanto sopra, si rileva comunque che, nel caso in cui un soggetto prenda in affido un reparto di un esercizio commerciale organizzato in più reparti (anche se trattasi del reparto destinato alla vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione), il medesimo svolge comunque un'attività economica e pertanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 2082 e 2195 del Codice Civile, il medesimo è obbligato all'iscrizione nel Registro delle Imprese, alla quale sono soggetti gli imprenditori che esercitano un'attività economica anche se non in possesso di specifica autorizzazione.

Per quanto concerne il possesso dei requisiti, detto ultimo soggetto dovrà risultare in possesso dei requisiti di onorabilità di cui dell'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., prescritti nel caso della sola vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)